In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:		
N del	di L	
N del	_di L	
	Il Ragioniere	

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 27/09/2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "I.M.U.".

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 20,20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLI	ERI COMUNALI	Pres	./Ass.	CONSIGLI	ERI COMUNALI	Pres	s./Ass.
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo		X
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco	X		Prestipino	Rosario	X	
Moschella	Antonino	X		Foti	Nunziato		X
Messina	Rosaria Filippa		X	D'Allura	Silvana Filippa	X	
Limina	Carmela Maria	X					
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X					
Di Bella	Mario	X					
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Assegnati n	. 15 In carica n. 15		Assenti n. 04		Presenti n. 11		

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr. ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Limina Maria Carmela e D'Allura Silvana Filippa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

- (1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto. Di seguito, dà lettura dell'emendamento presentato sulla stessa dai consiglieri Trovato Salvatore e Corica Liborio Mario, acquisito al prot. n. 12705 del 25.09.2012.

Aperta la trattazione, sull'argomento chiede ed ottiene la parola il Consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Prestipino Rosario, il quale richiede un incontro urgente con l'amministrazione ed il conseguente rinvio del punto in oggetto ad altra seduta consiliare.

A tal punto, il Presidente del consiglio sospende la seduta. Alla ripresa, il Presidente del consiglio mette ai voti il rinvio ad altra seduta dell'argomento in oggetto proposto dal Consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Prestipino Rosario.

Con 03 (tre) voti favorevoli (D'Allura S. F., Prestipino R., Spoto A.) e 08 (otto) contrari su 11 (undici) consiglieri presenti votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta, richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di non approvare il rinvio ad altra seduta della proposta in argomento richiesto dal Consigliere del gruppo "Uniamoci per Calatabiano", Prestipino Rosario.

Di seguito, intervengono:

il Consigliere del gruppo "Nuova Calatabiano", D'Allura Silvana Filippa, dà lettura dell'allegata

Il Consigliere "Uniamoci per Calatabiano", Spoto Agatino, evidenzia come lo Stato abbia previsto per l'i.m.u. un'aliquota elevatissima ed un moltiplicatore altissimo (160) da applicare alle rendite catastali rivalutate sicché a Calatabiano fabbricati di vent'anni fa si vedono attribuire un valore catastale superiore a quello venale, il che costituisce un'ingiustizia di base. Ritiene, pertanto, che sia improponibile l'aumento dello 0,3%, in quanto tra moltiplicatore ed aliquota verrebbe a configurarsi una grossa percentuale di aumento. Dichiara, pertanto, il voto contrario sulla proposta in trattazione ed anche sull'emendamento, atteso che esso non riguarda anche i fabbricati rurali.

Il Sindaco afferma che gli sarebbe piaciuto che questa sera fossero presenti i sindacati sottoscrittori della nota di protesta inviata all'amministrazione comunale e ricorda, ancora una volta, come non sia nelle intenzioni di nessun amministratore onesto massacrare i propri cittadini ma che è anche vero che non gli si possa attribuire la grave situazione economico-finanziaria che attanaglia l'ente né la riduzione di circa 500.000,00 euro di trasferimenti erariali. Ritiene che le osservazioni avanzate nella seduta consiliare in corso non contribuiscano a risolvere la necessità degli equilibri di bilancio ed ancor meno quella del rispetto del patto di stabilità interno. Informa che il suo predecessore, pur nell'ambito di facoltà legalmente esercitate, ha deciso l'aumento dell'indennità di carica, secondo determinati indici e percentuali prefissati, con un comportamento non certo da buon padre di famiglia, venendo così a percepire in dieci anni ben 362.000,00 euro, oltre che 30.000,00 euro di trattamento di fine rapporto, introitato celermente, fuggendo dal comune. Riferisce di ricevere ogni giorno personalmente 40/50 persone e che tanto costituisca un diritto del cittadino e comunica l'intenzione di tenere un incontro pubblico con tutta la cittadinanza perché quest'ultima possa non associare alla figura del Sindaco quella di un uomo con un bastone, perché altri semmai in passato ha veramente bastonato. Rappresenta che la Corte dei Conti, già intervenuta una prima volta sullo stesso documento contabile dell'ente, ha formulato di recente nuovi rilievi, convocando l'amministrazione a Palermo per il 26 settembre, a causa di criticità riscontrate, che portano l'ente ad un passo dal pre-dissesto. Crede che certe situazioni richiedano che la verità venga fuori e che si assumano azioni responsabili, come è stato per lo stesso governo centrale che è dovuto intervenire per acquistare credibilità a livello mondiale. Ritiene che la situazione attuale in cui versa il comune fonda le radici negli anni pregressi, a partire dal 2004, con il contenzioso ing. Gentile, l'incarico al figlio dell'ing. Gentile presso il Politecnico di Milano (dice in merito di inviare atti a Corte dei Conti e Procura della Repubblica); con la restituzione alla c.dd.pp. dei fondi di progettazione del nuovo Municipio. Contesta, inoltre, il pagamento, in passato, di sanzioni inflitte per il cattivo funzionamento del depuratore comunale, a seguito di verbali dell'a.r.p.a., con fondi di bilancio. Afferma che, dopo tutto ciò, la proposta di questa sera non possa che rappresentare un gesto perpetuato solo da chi ama veramente il proprio paese, non palesandosi situazione alternativa. Evidenzia come tanto comprovi che, in maniera non veritiera, l'ex Sindaco e l'ex Presidente del consiglio hanno sostenuto l'assenza di situazioni di difficoltà economico-finanziaria nel comune (a tal proposito, rammenta i pagamenti dei fitti richiesti dalla sig.ra Bruschetta, da imprese che stanno per fallire e gli interventi di somma urgenza ordinati). Contesta l'evidente distonia delle dichiarazioni del Responsabile Petralia Pancrazio con i contenuti della nota della Corte dei conti in relazione ai residui attivi, considerati a seguito di riaccertamento ancora esigibili, per cui rappresenta l'intendimento di avvalersi di incarico di specifica competenza, coinvolgendo anche la stessa Guardia di finanza. Sostiene che l'attuale amministrazione, che non ha di certo voluto la rivalutazione della base imponibile i.m.u. avendola solo subita dallo stato, stia semplicemente intervenendo per limitare i danni causati dalla pregressa amministrazione che ha dimostrato un grado di responsabilità zero e partecipa di voler parlare in piazza di tanto, assicurando che, se venisse provato di essere stato lui a causare l'attuale situazione vissuta dall'ente, sarebbe pronto da subito a dimettersi; ma che se, viceversa, emergesse il contrario, a qualcun altro converrebbe forse cambiare regione.

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, rag. Pennino Rosalba, (intervento richiesto) chiarisce l'assenza, in atto, di soluzioni diverse, data la situazione di bilancio ed avuto anche riguardo alla riduzione dei trasferimenti erariali (atteggiamento quest'ultimo con cui lo Stato finisce con l'obbligare i comuni all'aumento delle aliquote e delle tariffe), e che si verrebbe ad incidere solo sulle seconde case, con un aumento effettivo dello 0,8 per mille in più rispetto all'i.c.i. (6 per mille), il che significa che, senza l'aumento dello 0,3 per cento, si finirebbe con l'incassare meno di prima.

Il dr. Panebianco Salvatore, componente del Collegio dei revisori dei conti, rappresenta che l'aumento dello 0,3 per cento integra un comportamento adottato da tutti i comuni. Viceversa, rileva come sconti una minore aliquota l'abitazione principale, che beneficia pure delle detrazioni, rispetto all'i.c:i. prima casa (5 per mille).

Il Presidente del consiglio comunale premette di aver convocato, con nota del 25 settembre u. s., il Responsabile C.I.A. presso la sala ex combattenti per il giorno 03 ottobre p.v., alle ore 18,00.

Afferma di associarsi a quanto asserito dal prof. Panebianco, prima intervenuto, essendo rimasti l'aliquota dell'abitazione principale al 4 per mille e salve le detrazioni sulla stessa, di fronte al 5 per mille dell'aliquota i.c.i., ed atteso che l'aumento effettivo consegue alla rivalutazione della base imponibile operata direttamente dal legislatore. Evidenzia che, nel regolamento i.m.u. approvato, sono state previste l'assimilazione all'abitazione principale per anziani e disabili ricoverati, nonché iscritti a.i.r.e. e le riduzioni per i terreni agricoli.

Il Sindaco, smentendo quanto riportato in un articolo di stampa, ricorda che l'incasso della 1[^] rata t.a.r.s.u. 2012 (€ 225.000,00) è superiore a quello del 2011 (€ 172.000,00), pur non essendo il dato ancora certo e pur non avendo molti pagato in unica soluzione, dato l'aumento, a differenza del passato. Informa, inoltre, di non aver proceduto a formalizzare l'adesione alla s.r.r., intendendo l'amministrazione ricorrere.

Il Consigliere del gruppo "Calatabiano nel cuore", Moschella Antonino, a nome del proprio gruppo, esprime la volontà di approvare l'emendamento presentato, nonostante il parere contrario del Responsabile dell'Area economico-finanziaria, per non incidere sulla situazione sociale e territoriale locale e, pertanto, sull'economia agricola che la caratterizza. Tanto viene ribadito anche dal Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, in assenza di ulteriori interventi sulla proposta e sull'emendamento trattati, mette ai voti l'emendamento presentato dai consiglieri Trovato Salvatore e Corica Liborio Mario in allegato.

Con 10 (dieci) voti favorevoli e 01 astenuto (Spoto A.) su 11 (undici) consiglieri presenti e 10 (dieci) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel medesimo emendamento e nel corso della seduta odierna;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato emendamento presentato dai consiglieri Trovato Salvatore e Corica Liborio Mario, acquisito al prot. n. 12705 del 25.09.2012.

Di seguito, <u>il Presidente del consiglio</u> mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto come emendata.

Con 08 (otto) voti favorevoli e 03 contrari (D'Allura S. F., Prestipino R., Spoto A.) su 11 (undici) consiglieri presenti e 11 (undici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel medesimo emendamento; visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

2. di approvare la proposta in oggetto come emendata.

Il Presidente del consiglio, infine, propone al civico consesso di deliberare l'immediata esecutività della delibera di approvazione della presente proposta.

Con 08 (otto) voti favorevoli e 03 contrari (D'Allura S. F., Prestipino R., Spoto A.) su 11 (undici) consiglieri presenti e 11 (undici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,

Visto l'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91;

DELIBERA

3. di approvare, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91, l'immediata esecutività della delibera di approvazione della proposta in oggetto.

A tal punto, il presidente del consiglio, prima di concludere la seduta, porge i ringraziamenti ai Revisori dei conti, alle Autorità Civili, al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, al Segretario Comunale, tutti presenti nell'odierna seduta consiliare.

La seduta è chiusa alle ore 21,50.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 40 DEL 2 1 3ET. 116

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU".

Proponenti:

L'Assessore

Franco Franceseo

Calatabiano, 21/09/2012

Il Redigente
Responsabile Area Gestione Entrate
Tributarie ed Extributarie

Petrolia Pancrazio

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita in tutti i comuni del territorio nazionale e disciplinata l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

TENUTO CONTO CHE l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO CHE l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss. mm. ed ii., secondo il quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, co. 169, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13, co. 12 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del succitato decreto legge, "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

CONSIDERATO, altresì, CHE, ai sensi dell'art. 13, co. 13 bis, del succitato decreto legge, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 9, co. 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) (fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ⇒ l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del-D.L. n. 557/93 è pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione sino a 0,1 punto percentuale;

TENUTO CONTO CHE dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, CHE, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che tale maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

EVIDENZIATO, pertanto, CHE l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2", C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTI

- l'art. 9 del Regolamento sull'imposta municipale propria, il cui co. 6 stabilisce che "La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13";
- l'art. 10 del predetto Regolamento, il cui co. 1 sancisce che "Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";.

RILEVATO CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO CHE, per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO CHE il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma agricoli ricadenti nei i terreni 23/2011, n. D.Lgs 8. dall'imposta nel Comune di 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22, sono esenti Calatabiano, in quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, sono, altresì, esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Calatabiano limitatamente ai fogli mappali: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22;

CONSIDERATO CHE:

le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale ed, in particolare, quelle assegnate al Comune di Calatabiano subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/10, e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM, entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU" per l'anno 2012:
 - ALIQUOTA DI BASE

aumento dello 0,3 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,76 PER CENTO stabilita dallo Stato (il gettito resta al Comune per 0,68% e per 0,38% va allo Stato)

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
- conferma aliquota ridotta dello Stato 0,4 PER CENTO (il gettito resta al Comune)
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ex D.L. 557/93, art. 9, co. 3 bis (generalmente fabbricati classificati in cat. D/10) conferma aliquota ridotta dello Stato 0,2 PER CENTO (il gettito resta al Comune)
- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale" denominata "IMU" per l'anno 2012
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure

l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (detrazione massima complessiva euro 600,00);

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2", C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al relativo Regolamento;
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/91.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DE Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1 L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità t	990, nº 142 recepita dalla L.R. nº 48/91, sostituito dall'art. 12 della
Per i seguenti motivi:	a
Calatabiano lì 21/09/2012	II Kesponsabile Area Tributi Patrally Pandrasio

E, p. c.

AL SIG. SINDACO ALL'ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI ED ENTRATE

LL. SS.

OGGETTO: emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU"".

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, con cui, tra l'altro, veniva determinata l'aliquota ordinaria di base I.M.U. nel modo che segue:

⇒ ALIQUOTA DI BASE

aumento dello 0,3 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,76 PER CENTO

stabilita dallo Stato (il gettito resta al Comune per 0,68% e per 0,38% va allo

Stato):

VISTO l'art. 7 del regolamento proposto per la disciplina dell'entrata in oggetto, avente ad oggetto "riduzioni per i terreni agricoli";

VERIFICATO CHE, come riportato nella richiamata proposta, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, i terreni agricoli ricadenti nei fogli mappali: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22, sono esenti dall'imposta nel Comune di Calatabiano, in quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

RITENUTO, tuttavia, esonerare dall'incremento dello 0,3% le fattispecie di terreni agricoli residuali non esenti, in quanto non ricadenti nei fogli mappali sopra riportati, al fine di non ulteriormente penalizzare l'economia agricola locale, anche alla luce della considerazione che la circolare succitata è applicata in attesa di un decreto interministeriale che aggiorni e stabilisca quali effettivamente siano i comuni da escludere dalla base imponibile IMU. sui terreni agricoli, come chiarito dal Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTO l'art. 22, co. 11, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

SI PROPONE

di emendare la proposta di deliberazione avente ad oggetto"Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU"" nel modo che segue:

⇒ ALIQUOTA DI BASE

aumento dello 0,3 PER CENTO rispetto all'aliquota dello 0,76 PER CENTO stabilita dallo Stato (il gettito resta al Comune per 0,68% e per 0,38% va allo Stato).

L'incremento dello 0,3% non si applica ai terreni agricoli.

Calatabiano, lì 25.09.2012

Protocollo nr.: 0012705

del 25/09/12 Ente: COMUNE DI CALATABIANO

A00:



I CONSIGLIERI

Provato

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL SEGRETAR Ø COMUNALE

Calatabiano lì 25.09.2012

FUNZIONE CONFERITA AI SENSI DELL'ARTIUST, COMMA 4, LETT. DEL D.LGS. N. 267/00.

Calatabiano Iì 25.09.2012

IL SINDACO

yo.



COMUNE DI CALATABIANO (Prov. di Catania)

PARERI SU EMENDAMENTO PROT. 12705 DEL 25.09.2012

OGGETTO:Emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale propria denominata IMU"

Consiglieri: Trovato S. e Corica L.M.

Parere di regolarità contabile:

In riferimento all'emendamento di cui in oggetto, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, si esprime parere NEGATIVO, atteso che, l'esenzione oggetto del citato emendamento comporterebbe una riduzione delle entrate dell'Ente.

Il Resp. dell'Area Finanziaria

Rag. Rosaba Pennino)

Calatabiano lì, 26.09.2012

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata IMU.

Premesso che i tempi che stiamo attraversando sono tristi e difficili, la gente non sa come sbarcare il lunario, manca il lavoro, non si riesce più a sopravvivere, le tasse ci soffocano, il governo nazionale, regionale, provinciale e locale, non fanno altro che tassare fino all'inverosimile;

infatti, non credo di poter essere contraddetta, nel momento in cui riporto quanto già è avvenuto per le nuove aliquote già approvate da questo consesso, 300% per l'addizionale IRPEF e del 50% della TARSU, or dunque, fermo restando le difficoltà economiche in cui ci troviamo, non credo che possiamo pretendere ancora ulteriori sacrifici dai nostri concittadini, e mi riferisco alla proposta fatta dall'amministrazione, alla quale propongo di apportare le seguenti modifiche: ALIQUOTA BASE, ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, ALIQUOTA FABBRICATI RURALI, la nostra proposta è quella di ridurle tutte così come proposte, ma con modalità da concordare, tenendo presente quanto appresso.

Considerato che il mancato introito previsto dalle riduzioni contenute nella nostra proposta di abbassare le aliquote IMU, possono essere compensate, dalla decurtazione delle indennità previste per il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nella misura del 50%, dando così un segnale significativo ed importante alla popolazione che soffre e che si aspetta dai suoi amministratori atteggiamenti adeguati al momento storico di crisi soffocante che l'attanaglia ogni giorno di più. Noi pensiamo che su questa nostra proposta si debba riflettere, senza avere pregiudizi, anche perché, signor Sindaco, se vogliamo essere coerenti, ricordo molto bene una sua espressione pronunciata nel comizio di ringraziamento, in cui Lei affermava con piglio e decisione che non avrebbe messo le mani nelle tasche dei calatabianesi.

Or dunque, in conclusione, senza voler fare polemica e tanto meno demagogia, sappiamo benissimo tutti quanti quanto sia fortemente precaria la nostra situazione finanziaria, ma proprio per questo motivo, dobbiamo fare tutti dei sacrifici, e non credo sia dignitoso chiederlo sempre e solo ai cittadini, se noi per primi, come loro amministratori, non diamo il buon esempio.

Calatabiano 27/09/2012

)

Il Consigliere Comunale	
Il Consigliere Comunale D'Allura Suluma	•
	•

Oggetto: Verbale Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, Finanze, Bilancio e Programmazione Socio - Economica giusta convocazione prot. gen. nº 12646 del 24/09/2012.

L'anno 2012, addì 25 del mese di settembre alle ore 20:13, a seguito di regolare convocazione, giusta nota prot. gen. nº 12646 del 24/09/2012, inviata ai singoli componenti della Commissione in oggetto, presso la Sala "Ex Combattenti" del Comune di Calatabiano, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia equilibri di Bilancio. Esercizio finanziario 2012;

2. Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale" denominata "IMU";

3. Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2012 dell'Imposta Municipale propria "sperimentale" denominata "IMU".

I convocati alla seduta, mediante messo, sono i consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Di Bella Mario ed il consigliere di minoranza Prestipino Rosario, in qualità di componenti della Commissione in oggetto. Sono presenti soltanto i consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa e Di Bella Mario. Verbalizza il Presidente della Commissione Consiliare Trovato Salvatore. Dopo lunga e dettagliata discussione sui punti da trattare dell'odierno O.d.G., il Presidente pone ai voti le proposte di delibera ed ad unanimità dei presenti la Commissione esprime sulle stesse parere favorevole.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 21:05 scioglie la seduta.

Trovato Salvatore §

Messina Rosaria Filippa

Di Bella Mario

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.					
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Trevato de Salvatore)					
IL CONSIGLIERE ANZIANO (Francesco) IL SEGRETARIO COMUNALE (Puglisi dr.ssa Concetta)					
II presente atto è alPubblicazioni.	e stato pubblicato all'Albo, dal				
	II Messo Notificatore				
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE					
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal					
Dalla Residenza Municipale, lì	18/				
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA:					
a) Ai sensi dell'art. 12, comma — 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii (1) Cancellare ciò che non interessa.					
Dalla Residenza Municipale, li 27/08/12	IL SEGRETARIO COMUNALE				
, (c)					
	La presente deliberazione è stata trasmessa per				
	l'esecuzione all'Ufficio:				
COMUNE DI CALATABIANO Proprierio Calatta	Li				
Copia conferme all'originale	Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria				
per uso amministrativo	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Calatabiano, II U 011. 20	2				